

**LIBRO I: Le norme generali.**

Cann. 1-6

**titolo I: le leggi ecclesiastiche (Cann. 7-22)**

**titolo II: la consuetudine (Cann. 23-28)**

**titolo III: decreti generali e istruzioni (Cann. 29-34)**

**titolo IV: gli atti amministrativi particolari (Cann. 35-93)**

Capitolo I: norme comuni (Cann. 35-47)

Capitolo II: i decreti e i precetti particolari (Cann. 48-58)

Capitolo III: i rescritti (Cann. 59-75)

Capitolo IV: i privilegi (Cann. 76-84)

Capitolo V: le dispense (Cann. 85-93)

**titolo V: gli statuti e i regolamenti (Cann. 94-95)**

**titolo VI: le persone fisiche e giuridiche (Cann. 96-123)**

Capitolo I: la condizione canonica delle persone fisiche (Cann. 96-112)

Capitolo II: le persone giuridiche (Cann. 113-123)

**titolo VII: gli atti giuridici (Cann. 124-128)**

**titolo VIII: il potere di giurisdizione (Cann. 129-144)**

**titolo IX: gli uffici ecclesiastici (Cann. 145-199)**

Capitolo I: il conferimento dell'ufficio ecclesiastico (Cann. 146-156)

Art. 1: la libera concessione (Can. 157)

Art. 2: la presentazione (Cann. 158-163)

Art. 3: l'elezione (Cann. 164-179)

Art. 4: la postulazione (Cann. 180-183)

Capitolo II: la perdita dell'ufficio ecclesiastico (Cann. 184-196)

Art. 1: la rinuncia (Cann. 187-189)

Art. 2: il trasferimento (Cann. 190-191)

Art. 3: la rimozione (Cann. 192-195)

Art. 4: la privazione (Can. 196)

**titolo X: la prescrizione (Cann. 197-199)**

**titolo XI: il computo del tempo (Cann. 200-203)**

## 27. 'Soggetti' ed 'estensione' del C.I.C. (Cann. 1-4; 6; 11; 96-123)<sup>1</sup>

I primi sei canoni del C.I.C. contengono alcune norme generalissime necessarie a circoscrivere l'ambito di competenza e la portata di questa Legge ordinaria della Chiesa Cattolica; é il versante della 'estensione' della Legge canonica.

- Can. 1: il *Codex Juris Canonici* promulgato nel 1983 vale solo per i **Fedeli appartenenti alla Chiesa Latina**... poiché quelli delle Chiese Orientali hanno la propria Legge ordinaria nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* promulgato nel 1990.

- Il Can. 11 precisa che quanto prescritto nella Legge canonica nel C.I.C. **obbliga solo i Fedeli cattolici**, quando si tratti di prescrizioni "puramente ecclesiastiche"; ciò significa che quanto attiene alla sostanza teologica delle prescrizioni canoniche –il c.d. Diritto divino, tanto naturale che positivo– vincola, di per sé, tutti i battezzati e non solo quelli cattolici, ciò costituisce tuttavia un ambito normativo qualitativamente diverso: chi é fuori della piena comunione con la Chiesa Cattolica come potrebbe sentirsi obbligato (o venire obbligato) ad osservarne le disposizioni giuridiche? ...ciò non esclude –evidentemente– la necessaria osservanza della 'sostanza' del Vangelo (secondo la 'confessione' cristiana d'appartenenza).

Il Can. 11 precisa ancora che, per essere soggetti alla Legge canonica, occorrono altre due 'condizioni': **sette anni d'età** e **sufficiente uso di ragione**.

Circa la 'necessaria' soggezione alla Legge canonica dei battezzati, oltre all'esclusione degli acattolici<sup>2</sup>, non si può trascurare come il Diritto matrimoniale consideri espressamente l'esclusione di tale soggezione anche per i cattolici che abbiano pubblicamente abbandonato l'appartenenza ecclesiale (Can. 1071 §2; 1124 e 1125 per i matrimoni di 'mista religione'): in queste circostanze tali battezzati sono considerati come acattolici (per lasciar loro maggior libertà, anche di coscienza).

- Can. 2: la Legge del Codice **esclude** la propria efficacia sul **Diritto liturgico**; purtuttavia se in materia di Sacramenti o culto divino il Codice dispone qualcosa di nuovo rispetto ai Rituali in uso la prevalenza é del Codice.

---

<sup>1</sup> Per approfondire tutta la trattazione di questi canoni vedere: MONTANA, *Il diritto*, p. 131-176.

<sup>2</sup> Il C.I.C. precedente escludeva solo i non battezzati (C.I.C. 17, Can. 12).

- Can. 3: il Codice **non ha competenza sul Diritto concordatario** (o pattizio); quanto stabilito bilateralmente dai Concordati degli Stati con la S. Sede costituisce Legge canonica ordinaria –sovraordinata rispetto al C.I.C.– per i territori politici in questione.
- Can. 4: i diritti acquisiti sotto la legislazione precedente ed i privilegi<sup>3</sup> pontifici in vigore alla promulgazione del C.I.C. mantengono la propria vigenza anche se la nuova Legge canonica non prevede più quella fattispecie (es.: concorso per diventare Parroco), a meno che il Codice stesso non li revochi espressamente.
- Can. 6: circa l'‘estensione temporale’ del Codice si dispone –come sempre in questi casi– l'abrogazione delle –equivalenti– Leggi ordinarie precedenti; questo significa: l'intero Codice Pio-Benedettino, le altre Leggi contrarie (tranne le Leggi particolari che il Codice stesso esplicitamente non revochi), tutte le Leggi penali pontificie, tutte le Leggi universali in materia integralmente regolata dal Codice.

La questione della ‘soggettività’ giuridica canonica è affrontata in massima parte nei Cann. 96-123 pur non mancando altre norme in diverse parti del Codice, specie nel Libro II laddove si trattano le Persone Giuridiche Gerarchiche, gli Istituti di Vita Consacrata (IVC) e le Associazioni di Fedeli.

Innanzitutto le **Persone fisiche**.

- Il Can. 96 distingue tra ‘uomo’ in senso antropologico generico e ‘persona’ in senso giuridico; **è col Battesimo che l'uomo diventa ‘persona’ nella Chiesa**, titolare cioè di pienezza d'obblighi e diritti corrispondenti al suo *status* canonico: Battezzato, Laico, Chierico, Religioso, Sposato... ecc. In realtà non si può affermare che questo valga in modo perentorio ed esclusivo, tanto che anche altri ‘uomini’ hanno un proprio *status* ‘quasi-canonico’, come i Catecumeni (Can. 206), o sono legittimati ad agire all'interno dell'Ordinamento canonico richiedendo all'Autorità ecclesiastica ‘rescritti’ a vantaggio di Battezzati o sottoponendosi volontariamente all'Autorità giudicante della Chiesa Cattolica per averne una sentenza ‘favorevole’<sup>4</sup>.
- Cann. 97-98: influenza dell'età anagrafica sull'esercizio dei propri diritti-doveri; canonicamente la maggior età si raggiunge al compimento dei 18 anni; ciò nonostante è ammesso l'esercizio di particolari diritti anche ai minorenni che abbiano compiuto i sette anni: p. es. la richiesta del Battesimo o il cambio di ‘ascrizione rituale’ (14 anni) o il matrimonio (16 anni per l'uomo, 14 per la donna) o altre questioni di carattere talmente personale da escludere per ‘Legge divina’ o canonica la patria potestà.  
Circa eventuali tutori si canonizza la legislazione civile.
- Can. 99: chi abitualmente non possiede uso di ragione non è ritenuto responsabile dei propri atti, come i bambini al di sotto dei sette anni; non è pertanto soggetto alle Leggi ecclesiastiche.

---

<sup>3</sup> Come si vedrà, la natura del ‘privilegio’ è quella di una Legge personale, che come tale non viene toccata dalla Legge universale del C.I.C.

<sup>4</sup> E' il caso di chi richieda per un Battezzato un rescritto grazioso (la nomina a Monsignore) o una dispensa (il ‘convivente’ non battezzato che chieda la dispensa *super ratum* a vantaggio del proprio convivente, cattolico) oppure, nello stesso caso, il riconoscimento di nullità del precedente matrimonio del convivente.

- Cann. 100-107: collocazione territoriale dei Fedeli (**domicilio** e quasi-domicilio); si tratta di questioni decisive per individuare l'Autorità ecclesiastica competente o la portata delle sue facoltà soprattutto in questioni sacramentali (matrimonio: Can. 1109; cresima: Can. 887; confessione: 975) e processuali (il Tribunale competente), pena anche la nullità dell'atto stesso. Ogni Battezzato possiede sempre un quasi-domicilio almeno diocesano e, quindi, un 'Ordinario' cui far riferimento. Alla base delle norme su domicilio, Paroco ed Ordinario proprio, sta il principio irrinunciabile secondo cui ogni Fedele ha il diritto di richiedere legittimamente a qualcuno (che quindi ha un obbligo corrispondente) i beni spirituali di cui la Chiesa é depositaria per volontà di Cristo: Parola e sacramenti (Can. 213).
- Cann. 108-110: consanguineità ed affinità; importante per il Diritto matrimoniale; il computo é oggi lo stesso civilistico (romano): si contano tutte le persone interessate al rapporto di parentela (in linea diretta od obliqua) meno il capostipite.
- Cann. 111-112: la c.d. 'ascrizione rituale' dei Battezzandi; storicamente irrilevante per i Latini ma importante nei rapporti con le Chiese Cattoliche Orientali che sentono molto forte l'appartenenza 'rituale'; il C.C.E.O. tutela in modo strettissimo questa 'fase giuridica' della vita cristiana...<sup>5</sup>; la questione assume oggi importanza concreta soprattutto nei rapporti coi cattolici dell'Europa centrale, mediorientali o immigrati in America: il cattolico non battezzato nella Chiesa Latina deve osservare il C.C.E.O., pena anche la nullità di Matrimoni e Professioni religiose. Il Battesimo deve essere celebrato, anche dal Parroco latino, secondo il 'rito' proprio dei genitori e l'ascrizione rituale dev'essere annotata sul registro dei Battesimi.

### **Le Persone giuridiche.**

- Can. 113: per la Chiesa Cattolica e la Sede Apostolica (romana) si utilizza la formula tecnica "persona morale" utilizzata nel precedente C.I.C. (ed anche in ambito civilistico) per indicare le persone giuridiche in genere; l'accezione con cui il Codice indica lo *status* di queste due 'Persone' nell'Ordinamento canonico -che oggi conosce le "Persone Giuridiche"- é evidentemente meta-giuridica, fondata cioè oltre i confini dell'Ordinamento stesso (il c.d. Diritto divino).
- Cann. 114-119: le Persone Giuridiche canoniche sono **"insiemi di persone o di cose finalizzate ad un fine congruente con la missione della Chiesa"**: opere di pietà (culto, sostentamento del Clero), di apostolato, di carità spirituale o temporale; questi canoni indicano le norme base per la loro costituzione, funzionamento, governo e scioglimento.

Le Persone Giuridiche 'nascono' nella Chiesa o per prescrizione del Diritto (le Persone Giuridiche 'gerarchiche') o per legittima erezione da parte dell'Autorità ecclesiastica competente (gli Istituti, le Associazioni, le Fondazioni). La distinzione più importante tra le Persone Giuridiche sta nella loro natura 'pubblica' o 'privata' in relazione al tipo di riconoscimento che la Chiesa attribuisce loro: sono 'pubbliche' le Persone Giuridiche che agiscono *"nomine*

---

<sup>5</sup> «CCEO Can. 683 - Il battesimo deve essere celebrato secondo le prescrizioni liturgiche della Chiesa *sui iuris* alla quale il battezzato deve essere ascritto a norma del diritto.

CCEO Can. 31 - Nessuno presuma di indurre in alcun modo qualunque fedele cristiano a passare a un'altra Chiesa *sui iuris*.

CCEO Can. 32 §1 - Nessuno può passare validamente a un'altra Chiesa *sui iuris* senza il consenso della Sede Apostolica».

*Ecclesiæ*” perseguendo una funzione rilevante per il ‘bene pubblico’ della Chiesa<sup>6</sup>, sono ‘private’ tutte le altre, che agiscono solo a proprio nome e per fini ‘propri’ individuati nello Statuto (e ‘non ricasati’ dall’Autorità); la qualifica risulta espressamente indicata o dallo stesso Diritto che le crea o dalla specifica approvazione da parte dell’Autorità competente. I beni patrimoniali delle Persone Giuridiche pubbliche –poiché finalizzati al ‘bene pubblico’– sono “beni ecclesiastici”, soggetti cioè al Diritto patrimoniale canonico (con piena vigilanza episcopale o del Superiore Maggiore); quelli delle Persone Giuridiche private no.

In base alla struttura di governo le Persone Giuridiche possono essere o meno ‘collegiali’, secondo che i membri partecipino o meno (anche con diversità di diritti) alle decisioni da prendere (le Persone Giuridiche gerarchiche non sono generalmente collegiali); il Can. 119 regola l’esercizio della collegialità laddove le norme interne della Persona Giuridica non siano stabilite o sufficienti.

A questo contesto giuridico vanno ricondotte anche alcune norme sulle Associazioni di Fedeli dei Cann. 298-329; in esse sono previste anche Associazioni Private di Fedeli non erette in Persona Giuridica –associazioni di fatto– ma comunque ‘rilevanti’ all’interno della vita ecclesiale, e quindi anche giuridico-canonica<sup>7</sup>.

- Cann. 120-123: la durata delle Persone Giuridiche canoniche si presume perpetua, tranne legittima soppressione, scioglimento o inattività per cento anni; unioni, divisioni, soppressioni di Persone Giuridiche pubbliche hanno sempre un notevole rilievo patrimoniale (i loro beni sono ‘ecclesiastici’) poiché ogni Persona Giuridica ha diritto di possedere ed utilizzare i beni strumentali necessari al perseguimento dei propri fini fondativi e la Chiesa, che le ha istituite, deve tutelare la loro attività e la persistenza della disponibilità patrimoniale a servizio della Chiesa stessa anche attraverso altre espressioni ecclesiastiche; in caso di soppressione *tout-court* i beni patrimoniali (e gli oneri) passano alla Persona Giuridica immediatamente superiore.

---

<sup>6</sup> Tale funzione può essere solo ‘riconosciuta’ dall’Autorità ecclesiastica oppure direttamente ‘affidata’.

<sup>7</sup> Si tratta di associazioni giuridicamente ‘non riconosciute’ dall’Autorità ecclesiastica ma da essa incoraggiate ed ‘accompagnate’ nella propria attività da ‘assistenti/consulenti ecclesiastici’: AGESCI, ANSPI, CSI...

## 28. La Legge ecclesiastica (Cann. 7-22; 5; 23-28)

Circa la Legge ecclesiastica o canonica, molto si è già detto a livello di introduzione al 'sistema codiciale'; i Titoli I e II del Libro I del C.I.C. specificano comunque gli 'estremi' entro cui inquadrare questa materia fondamentale.

- Cann. 7-8: la Legge esiste dal momento della sua **promulgazione** che avviene attraverso gli "*Acta Apostolicæ Sedis*", per quanto riguarda le Leggi universali; la vigenza della Legge interviene solitamente trascorsi tre mesi<sup>8</sup> dalla data del numero degli *Acta* salvo diversa specifica. Se non è diversamente disposto dal Legislatore, ciò che non compaia sugli "*Acta Apostolicæ Sedis*" va ritenuto come non promulgato e quindi non vigente.  
Per le Leggi particolari la modalità di promulgazione dipende al Legislatore particolare e la vigenza interviene dopo un mese dalla promulgazione.
- Can. 9: principio saldissimo del Diritto: non retroattività della Legge; ciò che giuridicamente 'esiste' in virtù di una Legge precedente continua a valere anche in futuro (diritto acquisito). In materia processuale si devono applicare le norme di validità degli atti giuridici in vigore alla 'nascita' dell'atto stesso; perciò i matrimoni celebrati prima del 1983 si giudicano col C.I.C. 17 per quanto riguarda il Diritto sostanziale e col C.I.C. 83 per il Diritto processuale.
- Can. 10: **Leggi irritanti e inabilitanti**; una Legge si dice 'irritante' quando prevede espressamente la nullità dell'atto non posto secondo Diritto (*actus irritus*); è 'inabilitante' quando invece rende inabile qualcuno a compiere un determinato atto... in ogni caso l'atto rimane nullo ma possono essere diverse le modalità per il suo eventuale 'ricupero' (la c.d. "*sanatio*" o la 'supplenza' di potestà).  
Limitando la possibilità di operare validamente all'interno dell'Ordinamento, tali Leggi devono essere estremamente chiare e stabilire la nullità/inabilità in modo espresso.
- Cann. 12-13: le **Leggi universali** sono generalmente '**personali**': obbligano cioè tutti in qualunque luogo, mentre le **Leggi particolari** si presumono '**territoriali**' (tranne quelle date per precisi insiemi di persone come, p. es., quelle date per un Istituto religioso o una 'porzione' non territoriale di Popolo di Dio come i Vicariati castrensi); la Legge territoriale vale per chi ha

almeno il quasi-domicilio in quel territorio e vi si trova di fatto; fuori territorio non si é tenuti alla Legge territoriale d'origine, salvo eccezioni o 'conseguenze' gravi nel 'proprio' territorio d'appartenenza.

- Cann. 14-15: conoscenza e applicazione della Legge<sup>9</sup>; a volte si pongono circostanze in cui non é chiaro che cosa il Diritto prescriva e se quanto prescritto riguardi la materia in questione, é questo il “**dubbio di Diritto**”; quando invece non si sa se un preciso fatto ricada o meno sotto la Legge si ha il “**dubbio di fatto**”. Nel primo caso é la Legge a non essere chiara e quindi non se ne possono avere conseguenze negative; nel secondo é possibile cautelarsi attraverso la 'dispensa' da parte del l'Ordinario.

L'**ignoranza** o l'**errore** circa una Legge irritante o inabilitante non ne impediscono l'effetto; l'ignoranza e l'errore non si presumono per la Legge, né per la pena stabilita, né per fatti personali o notori; é valida tuttavia la 'prova contraria'.

- Cann. 16-18: **interpretazione della Legge**; al di là della questione dottrinale sul 'perché' e 'come' interpretare la Legge, il Diritto stesso prevede le modalità da utilizzare in quest'attività. L'interpretazione 'autoritativa' (Can. 16) conosce tre livelli secondo al ripartizione della potestà di governo: legislativa (**interpretazione autentica**)<sup>10</sup>, giudiziale (sentenza), amministrativa (atto amministrativo); in quanto legata all'esercizio del *munus regendi* questa interpretazione é da considerarsi comunque 'sovraordinata' rispetto a tutte le altre possibili forme; in particolare l'interpretazione c.d. 'autentica' ha 'forza di Legge' ed é coestensiva alla Legge stessa, mentre tanto la sentenza che l'atto amministrativo hanno un'estensione limitata ai 'soggetti' in causa i quali, comunque –e solo essi–, ne restano obbligati.

Il Can. 17 ammette la c.d. 'interpretazione dottrinale' indicando il significato da attribuire alle parole, l'attenzione a testo e contesto, i paralleli, le circostanze e l'intendimento del Legislatore. Questa cornice esclude senza dubbi l'interpretazione 'evolutiva' che vorrebbe attribuire alle parole il loro significato più recente nel tempo snaturando in tal modo le circostanze che hanno originato la Legge.

Il Can. 18 introduce una presunzione di Diritto a vantaggio delle persone e dei loro diritti: ciò che ne limita l'azione (le c.d. “**leggi odiose**”) dev'essere interpretato in modo 'stretto', riducendo così al minimo il 'carico' giuridico imposto ai Fedeli.

- Il Can. 19 costituisce una salvaguardia strutturale dell'Ordinamento: quando non esista una disposizione con valore di Legge si ricorra all'analogia della Legge o del Diritto (**analogia Legis, analogia Juris**), in seconda istanza ci si riferisca alla giurisprudenza e prassi della Curia romana e alla dottrina canonistica più sicura; ciò vale al di fuori dell'ambito penale in quanto

<sup>8</sup> Il tempo di non vigenza della Legge promulgata é quello ritenuto oggi necessario perché i 'soggetti' possano venirne a conoscenza; a livello universale si ritengono congrui tre mesi, a livello particolare (Diocesi o Istituto religioso) un mese pare sufficiente.

<sup>9</sup> Dubbio = percezione soggettiva non certa né per l'una né per l'altra interpretazione.  
**Dubbio di diritto**: ricorre in chi deve applicare una norma, quando é incerto sulla sua sussistenza (se dalla Legge).  
**Ignoranza** = mancata conoscenza della norma.  
**Errore** = falsa conoscenza della realtà.

<sup>10</sup> Questa interpretazione compete al Legislatore e solo il Legislatore universale la può delegare; di fatto questo servizio é svolto dal Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi (PCITL).

la restrizione dei diritti dei Fedeli non può esercitarsi per 'analogia' ed il principio giuridico di riferimento afferma: *nulla pœna sine lege*.

- Cann. 20-21: abrogazione della Legge; l'impostazione 'ordinamentale' che la giuridicità della Chiesa ha assunto, non permette a nessuna Legge di rendere disorganico l'intero Ordinamento canonico; in tal modo la promulgazione di nuove Leggi **non presume l'abrogazione delle precedenti** ma richiede un tentativo di 'conciliazione', tranne che l'abrogazione sia espressamente indicata o si riordini integralmente la materia. Un'interessante applicazione del principio di sussidiarietà 'salva' il valore delle Leggi particolari e speciali che, in quanto più specifiche per la realtà di riferimento, continuano ad avere vigenza propria nonostante nuove Leggi universali contrarie.
- Can. 22: '**canonizzazione**' della Legge civile; quando su mandato del C.I.C. si applica canonicamente una Legge civile (come in materia di contratti) questa viene assunta come Legge canonica a tutti gli effetti e come tale va applicata; ciò ha particolare rilevanza in ambito patrimoniale a riguardo della validità/nullità di un contratto o di una donazione... non basta la buona fede o la retta intenzione, ma è il Codice Civile che stabilisce la reale situazione giuridica. Questo concetto di 'canonizzazione' della Legge civile tende a non essere acquisito in ambito ecclesiastico e molti (preti soprattutto) continuano a ritenere -erroneamente- che in ambito ecclesiale le cose possano essere fatte anche in altro modo... soprattutto in campo patrimoniale.
- Can. 5; 23-28: la **consuetudine**; si tratta di una modalità giuridica 'orale' tipica dei popoli germanici e che il Diritto canonico ha recepito<sup>11</sup> nella propria sostanzialità sempre quale rispetto per i Fedeli che la osservano quasi fosse una Legge particolare. La consuetudine si comporta come Legge: ne ha la 'forza' in quanto a capacità 'innovativa', ma non può 'resistere' davanti alla Legge non avendone il 'valore'.

Gli elementi che classicamente concorrono alla nascita di una consuetudine sono: *usus*, *diuturnitas*, *opinio legis ac necessitatis*, nel Diritto canonico si richiedono anche: una qualche forma di 'soggettività giuridica' (comunità capace di osservare una Legge<sup>12</sup>), la 'razionalità' e l'approvazione, anche indiretta, da parte del Legislatore; possono tuttavia 'resistere' quelle consuetudini ormai consacrate dalla storia (immemorabili o centenarie). Il campo 'naturale' della consuetudine è generalmente quello 'esterno' alla Legge (*præter Legem*), si danno tuttavia delle consuetudini -immemorabili- *contra Legem*, queste devono essere espressamente abrogate dalla Legge che le ritenga non più tollerabili; le consuetudini *secundum Legem* non apportano in realtà nulla di nuovo.

Per quanto riguarda i 'tempi' necessari per l'instaurazione di una consuetudine *præter Legem* si richiedono 30 anni continui e completi di legittima osservanza; per una consuetudine *contra Legem* occorrono almeno 100 anni.

Il contenuto del Can. 27 rimane ambiguo in quanto la consuetudine, avendo forza di Legge,

---

<sup>11</sup> Più che di 'recepzione' si tratta di 'tolleranza'; già il C.I.C. 17 infatti aveva ridimensionato di molto la portata di questo tipo di Diritto e l'attuale Codice la restringe ulteriormente.



non può al contempo risulterne una 'interpretazione'... soprattutto quando le è esterna o contraria!<sup>13</sup>

Dalla consuetudine vanno distinte sia la 'tradizione' che la 'prassi'.

- Col termine generico 'tradizione' si indica un comportamento ripetitivo e 'cadenzato' nel tempo in ossequio a fattori culturali, rituali o anche 'procedurali'; si tratta solitamente di ricorrenze caratterizzate da 'bassa frequenza' (una o poche volte all'anno) e non rivestono nessun carattere di vincolatività giuridica.

- Per 'prassi' s'intende un modo costante di agire/comportarsi (generalmente a livello procedurale) messo in atto in modo ripetitivo da determinati soggetti o in certi 'ambienti'<sup>14</sup>. Per quanto reiterata essa non presenta tuttavia i presupposti necessari all'acquisto della 'forza di Legge' (consuetudine) e non può vantare nessun genere di autorevolezza se non la semplice effettività; in tal modo la prassi, pur apportatrice spesso di elementi necessari soprattutto in quanto a procedura, non presenta nessuna obbligatorietà e può essere 'contravvenuta' per semplici motivi di miglior opportunità... inducendo una prassi differente; come la consuetudine, è necessario che la prassi risponda a 'razionalità'... ma proprio questa stessa razionalità può causarne il mutamento soprattutto con l'evolversi dei costumi o dei modi di operare.

---

<sup>12</sup> Non è tuttavia chiaro quali 'comunità' possano generare consuetudine; certamente lo possono una Chiesa particolare ed un Istituto religioso, ma non si è in grado di procedere oltre.

<sup>13</sup> Circa il valore e la portata giuridica della consuetudine, pare più forte la volontà 'cautelativa' di mantenimento di un elemento 'storico' che non la necessità della sua collocazione all'interno dell'Ordinamento giuridico stesso... la non precisione dispositiva della materia ne è chiaro indice.

<sup>14</sup> Una Curia, un Tribunale o un altro Organismo ecclesiale che eserciti funzioni complementari all'esercizio della potestà di governo.

## **29. Norme conclusive** (Cann. 197-199; 200-203)

Le norme conclusive del C.I.C. hanno come ‘oggetto’ il tempo in quanto nel suo trascorrere partecipa alla dinamica di un gran numero di atti e fatti giuridici, divenendo anzi uno dei principali ‘fatti giuridici’ con conseguente rilievo all’interno dell’Ordinamento canonico, tanto da dover essere specificamente normato; già si è vista la rilevanza del tempo sulla capacità giuridica di agire dei Fedeli: fino a 7 anni si è solo fanciulli senza alcuna ‘capacità’ e responsabilità, a 14 anni si può scegliere autonomamente se ricevere il battesimo ed in quale ‘Chiesa Cattolica’, a 18 anni si diventa maggiorenni acquisendo pienezza di diritti e doveri... esistono poi età minime per la ricezione degli Ordini, l’ammissione al noviziato, la professione religiosa, ecc.

Il tempo tuttavia influisce non solo sull’età delle persone fisiche ma anche su molti aspetti della vita di un Ordinamento giuridico, con capacità tanto di creare ed estinguere rapporti di Diritto tra diversi soggetti, come pure di creare Legge: vedi la consuetudine; ciò vale sia nell’ambito del Diritto pubblico –amministrativo e processuale– (termini di scadenza per procedure di diverso tipo) che del Diritto privato (acquisto e perdita di c.d. ‘diritti reali’).

Nonostante la sua natura ‘pubblicistica’, il C.I.C. contiene anche norme di rilievo ‘privatistico’ come quelle che riguardano la legittima acquisizione o perdita di diritti/doveri da parte delle persone sia fisiche che giuridiche in funzione del trascorrere del tempo. La questione rileva soprattutto nei rapporti patrimoniali legati all’utilizzo ed alla proprietà delle cose (mobili o immobili), in particolare quando si tratta dei rapporti tra Istituti religiosi, Parrocchie, Diocesi, laddove –*contra Legem*– non si siano stipulate le necessarie ‘convenzioni’ (Cann. 520 §2; 681 §2) per regolare i rapporti patrimoniali concomitanti con l’attività pastorale di riferimento (uso/proprietà di chiese, case canoniche, strutture pastorali, questue, acquisti, donazioni... ecc.).

Tra le ‘conseguenze’ giuridiche del trascorrere del tempo una delle fondamentali è la ‘prescrizione’ con cui un diritto o dovere cessa di essere esigibile da parte del soggetto che ne avrebbe potuto/dovuto urgere il rispetto o l’osservanza; in questo caso il principio giuridico di “effettività” prevale sul diritto –solo teorico– del legittimo titolare.

- Il Can. 197 prevede, con realismo, la canonizzazione della Legge civile in vigore in ciascuno Stato: i tempi e le modalità che danno adito alla **prescrizione** ‘canonica’ sono stabiliti in modo tale che quanto vale nell’Ordinamento statale abbia valore anche in quello canonico, con notevole semplificazione delle vicende giuridiche; il C.I.C. si premura soltanto di apportare

alcune specifiche necessarie per 'mitigare' la possibile iniquità di quanto previsto in ambito civilistico... é questo il senso del riferimento al c.d. Diritto divino.

- Prima conseguenza di questa 'mitigazione' della rigidità dei sistemi civilistici é la necessità –di natura 'morale'– della presenza costante della "buona fede" per tutto il periodo previsto dalla Legge statutale (Can. 198)<sup>15</sup>; la 'logica' canonica é chiara: chi con la frode o con malizia riesce a far sì che qualche procedura si 'perda' o si attardi oltremodo così da non giungere ad un eventuale esito a lui sfavorevole o, al contrario, in modo tale da favorirlo, non matura validamente i vantaggi della prescrizione. Questa specifica si applica soprattutto al Diritto patrimoniale quando si configuri la fattispecie di 'usucapione' per cui l'utilizzatore incontrastato di un bene ne diventa proprietario *ex lege* semplicemente col tempo<sup>16</sup>.

Data, tuttavia, la presunzione del Diritto canonico a favore del 'bene' dei Fedeli, questa regola non si applica al Diritto penale, cosicché quando il delitto cada in prescrizione il 'reo' non possa più essere perseguito...<sup>17</sup> anche se lui stesso abbia 'concorso' all'inutile trascorrere del tempo; la *ratio legis* va riconosciuta nei presupposti stessi del Diritto penale canonico: la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia (riparazione del danno), l'emendamento del reo... se nessuno interviene a denunciare un delitto, che rimane quindi sconosciuto (occulto), non avrebbe senso intervenire 'pubblicamente' contro il reo in quanto si creerebbe uno scandalo certamente peggiore della 'impunità' (sconosciuta).

- Il Can. 199 specifica altri limiti posti all'istituto giuridico generale della prescrizione: si tratta di alcuni aspetti o valori tipici della vita ecclesiale che non possono, per loro 'natura' decadere per il semplice trascorrere del tempo:

1° i diritti e gli obblighi che sono di legge divina naturale o positiva;

2° i diritti che si possono ottenere per il solo privilegio apostolico;

3° i diritti e gli obblighi che riguardano direttamente la vita spirituale dei fedeli;

4° i confini certi e indubitabili delle circoscrizioni ecclesiastiche;

5° le elemosine e gli oneri delle Messe;

6° la provvisione dell'ufficio ecclesiastico che a norma del diritto richiede l'esercizio dell'ordine sacro;

7° il diritto di visita e l'obbligo di obbedienza, quasi che i fedeli non possono essere visitati da nessuna autorità ecclesiastica e non siano più soggetti ad alcuna autorità.

Da notare, a riguardo della prescrizione, come il C.I.C. tratti questa materia in chiave 'negativa' (come 'decadimento' di un diritto/onere) e non 'positiva' quasi che il solo tempo configuri nuove posizioni di Diritto a 'vantaggio' di qualcuno... o cambi il Diritto stesso; il tempo di fatto non dà

<sup>15</sup> La stessa *bona fide*, pur necessaria in ambito civilistico per dare inizio al computo del tempo 'utile' alla prescrizione, non é richiesta per portare a completamento in modo efficace il computo stesso.

<sup>16</sup> La materia ha una notevole importanza quando si tratti di edifici di culto, o altri simili, di cui un privato o un ente abbiano l'utilizzo per decine di anni ed arrivino a vantare, poi, diritti di effettiva proprietà; non é difficile per gli enti ecclesiastici 'perdere' proprietà immobiliari a causa del semplice non-utilizzo o dell'incuria patrimoniale o di una gestione incautamente affidata a terzi senza le dovute cautele.

nuovi diritti ma può solo far decare diritti non effettivamente esercitati e tali da costituire per qualcuno un 'peso' o una limitazione; la 'base' va ancora una volta colta nella vocazione 'personalistica' del Diritto canonico.

I Cann. 200-203 regolano il computo del tempo in modo tale da rendere univoche le formule contenute nei canoni che impongono scadenze, periodi, decorrenze o altri elementi che richiedano un conteggio del tempo.

Importante é la distinzione tra 'tempo continuo' (che non permette nessuna interruzione) e 'tempo utile' (quello effettivamente utilizzabile per il compimento di un determinato atto); al 'tempo continuo' si ricorre generalmente per la durata contrattuale, a quello 'utile' per l'attuazione di procedure di tutela o garanzia... tempo 'utile' é anche quello che dipende dalle condizioni soggettive della persona come, p. es., la libertà di agire.

---

<sup>17</sup> Di fatto le mutate condizioni sociologiche stanno spingendo anche il Diritto canonico verso nuove consapevolezze e frontiere: negli Stati Uniti infatti é in vigore dal 1994 una speciale disposizione circa i delitti di pedofilia del Clero, perseguibili fino ai 28 anni di età della vittima anziché prescrivere in 5 anni, secondo il Diritto penale universale.

### 30. Atti amministrativi ed altri atti di carattere 'generale'

Dopo aver trattato della Legge canonica e delle sue logiche di funzionamento, occorre inquadrare in modo particolareggiato l'attività 'esecutiva' che l'Autorità ecclesiastica esercita applicando la Legge canonica a servizio della vita del Popolo di Dio; ciò si rende necessario in considerazione del fatto che l'attività legislativa nella Chiesa é assolutamente 'secondaria' e minoritaria<sup>18</sup> rispetto a quella esecutiva/amministrativa che concretizza, in fondo, l'agire pastorale.

Quale conseguenza –forse imprevista ma altrettanto inevitabile– dell'adozione del sistema codificatorio (ma anche delle logiche giuridiche sottostanti) l'Ordinamento canonico ha accolto anche la dottrina giuridica (di stampo razionalista) della c.d. 'separazione dei poteri'<sup>19</sup>; come nei moderni Ordinamenti statuali anche nell'Ordinamento canonico si distinguono così il potere legislativo, quello esecutivo, quello giudiziario. Tale distinzione tuttavia é articolata soltanto a livello funzionale in quanto –teologicamente– queste tre specifiche concorrono inseparabilmente a costituire l'unico *munus Ecclesiae regendi* affidato ai Pastori; come si vedrà in seguito, il potere esecutivo e soprattutto quello giudiziale sono generalmente demandati ad un esercizio 'vicario' mentre lo stesso non può essere fatto per quello legislativo (legato alla pienezza di potestà di governo).

L'esercizio del potere esecutivo é l'ambito sostanziale del c.d. Diritto amministrativo canonico che presiede alla vita quotidiana della Chiesa, tanto universale che particolare; si tratta dell'esercizio concreto del 'governo' ecclesiale in funzione della 'pastorale'.

A questo contesto operativo, ampio quanto la vita e l'esperienza della Chiesa, dev'essere ricondotta la quasi totalità degli 'atti' posti dall'Autorità ecclesiastica nell'esercizio della propria funzione di governo; questi 'atti' prendono il nome generico di "atti amministrativi"<sup>20</sup> che il C.I.C. distingue in 'generalì' e 'singolari' in base all'"estensione" dei loro destinatari.

---

<sup>18</sup> La grande complessità del 'sistema codiciale' non comporta necessariamente un proliferare continuo di Leggi sul modello statale; di fatto l'attuale *Corpus Juris Canonici* appare più che adeguato a soddisfare la grande maggioranza delle necessità legislative ecclesiali.

<sup>19</sup> La dottrina risale alla riflessione di Montesquieu e riguarda lo Stato moderno ed i suoi presupposti: a) separazione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario), b) primato del Diritto (anche lo Stato soggiace alla Legge). Questa dottrina, se é necessaria per articolare e legittimare lo Stato post-assolutistico, non ha evidentemente nessuna necessità nella Chiesa che usa il Diritto non per definirsi e legittimarsi ma per poter continuare la propria fedeltà al carisma evangelico.

### **Atti amministrativi generali** (Cann. 29-34)

Si articolano in Decreti generali (legislativi ed esecutivi), Direttori, Istruzioni.

- Cann. 29-30: **Decreto generale legislativo**; é una tipologia normativa solo ‘teorica’ in quanto non ancora utilizzata dopo il C.I.C. 83 che l’ha introdotta per la prima volta nell’Ordinamento canonico. Ha ‘valore di Legge’ e si comporta allo stesso modo per quanto concerne la promulgazione e le altre caratteristiche, ma senza possederne la ‘forza’; il ‘valore di Legge’ gli permette di ‘innovare’ l’Ordinamento introducendo nuovo Diritto. Può essere anche delegato dal Legislatore (a differenza della Legge); dovrebbe provvedere a casi urgenti che non possono attendere una Legge appropriata ed a situazioni generali ed universali che presentino una certa fluidità, cui si possa provvedere anche con nuove norme ‘temporanee’, mentre la Legge, che di per sé é perpetua, richiede ben altri tempi di ‘produzione’.
- Cann. 31-33: **Decreto generale esecutivo**; é l’azione di governo più ampia permessa a chi dispone di sola potestà esecutiva (Curia romana, Vicario generale/episcopale, Superiori degli Istituti religiosi clericali di diritto pontificio, Conferenze Episcopali); é detto ‘generale’ in quanto efficace per tutti i Fedeli sottoposti alla potestà esecutiva di chi lo promulga. Ha valore e forza di Atto amministrativo in assoluta sottomissione alla Legge canonica con cui non può contrastare, data la sua natura applicativa della Legge stessa; la natura strumentale/attuativa del Decreto generale esecutivo lo rende coestensivo alla Legge di riferimento e condiziona la vigenza a quella stessa della Legge da cui origina.
- Can. 33: **Direttori**; si tratta di raccolte organiche di Decreti generali esecutivi ed altre norme ‘generali’ riguardanti una determinata materia o argomento; la natura giuridica é quella del Decreto generale esecutivo; hanno la funzione –pratica– dei c.d. “Testi Unici” degli Ordinamenti civilistici<sup>21</sup>.
- Can. 34: **Istruzioni**; sono atti amministrativi generali quanto ad ‘estensione’, rivolti però non ai Fedeli in genere ma agli Organi amministrativi inferiori che devono (far) applicare le Leggi. Generalmente sono dati in forma di Lettera circolare attraverso una semplice ‘pubblicazione’ (diversa dalla promulgazione); la loro strumentalità alla Legge ne condiziona la portata e la vigenza.

Per comodità concettuale, didattica ed operativa pare opportuno trattare in continuità con gli atti amministrativi generali anche altre norme del primo Libro del C.I.C. che rivestono comunque valore ‘generale’ in quanto riguardanti un orizzonte operativo tutt’altro che ‘individuale’ o ristretto a pochi soggetti soltanto; si tratta degli Statuti e degli atti giuridici più in generale.

### **Statuti e Regolamenti** (Cann. 94-95)

Sono gli atti fondamentali che regolano una generalità di soggetti appartenenti ad una realtà ‘associativa’ ecclesiale, tanto pubblica che privata. Non si tratta di ‘atti amministrativi’ poiché non

---

<sup>20</sup> Da distinguere dagli ‘atti di amministrazione’ (ordinaria o straordinaria) coi quali coloro che reggono le Persone Giuridiche provvedono alla loro gestione economica o più genericamente patrimoniale.

<sup>21</sup> T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sul Reddito), T.U.P.S. (Testo Unico per la Pubblica Sicurezza) ecc.

provengono da un'Autorità di governo ma dalla volontà dei consociati che liberamente li creano attribuendo loro valore normativo capace di creare nuove realtà prima inesistenti e non direttamente dipendenti dall'Autorità ecclesiastica (almeno nell'origine). Ordinariamente la loro 'generalità' e vincolatività –comunque subordinata alla Legge canonica– li colloca nei confronti dei destinatari in una posizione simile agli atti amministrativi generali<sup>22</sup>, mentre *ad extra* appaiono come 'atti amministrativi singolari' in quanto rivolti solo ad alcuni soggetti dell'Ordinamento; questo non esclude che un certo numero di Statuti abbiano anche valore e forza di Legge (universale), come le Costituzioni degli Istituti religiosi clericali di diritto pontificio.

Agli Statuti si affiancano spesso i Regolamenti con la loro funzione di 'ordinare' il corretto svolgimento operativo delle riunioni e, soprattutto, delle modalità decisionali degli insiemi di persone o di Organi collegiali; se "il metodo è già contenuto" la struttura di un Ordinamento risulta fondamentale per cogliere, e far attuare, criteri e valori tutt'altro che formali in modo da tutelare ciò che si ritiene più proprio di una determinata realtà.

Purtroppo una certa trasandatezza in ambito ecclesiastico porta spesso a prescindere da qualsiasi 'procedura' (= metodo di lavoro) lasciando spesso prevalere la superficialità o la faciloneria, evitando così di prendere posizioni motivate e, più ancora, di assumersi responsabilità decisionali... Si finisce poi col lamentarsi di come vanno le cose... senza far nulla perché gli strumenti istituzionali di 'tutela' possano portare i propri frutti.

### **Atti giuridici** (Cann. 124-128)

Anche queste norme riguardanti le modalità secondo cui porre gli atti giuridici sono date per la generalità dei soggetti e riguardano l'agire non solo di coloro che esercitano potestà esecutiva nella chiesa ma anche degli altri Fedeli incaricati di porre atti significativi nella vita della Comunità cristiana<sup>23</sup>.

Si tratta di norme fondamentali '*in procedendo*' e la loro inosservanza dà adito al possibile ricorso del loro destinatario fino al "Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica" anche contro l'operato dei Superiori gerarchici: in un Ordinamento giuridico 'di Diritto', la Legge è superiore agli stessi Superiori che la applicano e la urgono... rivelando così la propria natura 'tutoria' e cautelare.

- Can. 124: **forma dell'atto giuridico**; l'attività giuridicamente rilevante nella Chiesa deve attuarsi in modo chiaro ed inequivocabile per tutti i Fedeli, esprimendo e realizzando le condizioni ed i requisiti richiesti dalla Legge; secondo il principio della necessaria 'certezza del Diritto', quando la forma esterna appare corretta l'atto si presume valido, può tuttavia essere impugnato adducendo opportune 'prove contrarie' (p. es.: causa di nullità matrimoniale).
- Can. 125: **volontà necessaria** per porre l'atto giuridico; la **violenza** irresistibile rende l'atto giuridico nullo poiché manca la volontà di porlo; il **timore grave** o il **dolo** non negano l'esistenza di una volontà di porre l'atto (per quanto viziata) e rendono l'atto valido ma

---

<sup>22</sup> In realtà uno Statuto ha, nei confronti dei consociati, valore di Legge e vale anche *contra Legem* se questa non lo indichi espressamente (come accade per la consuetudine).

<sup>23</sup> Per atto giuridico deve intendersi ogni azione prevista dal Diritto canonico, o rilevante per esso, che intervenga a modificare qualcosa nella vita dei Fedeli; un Sacramento, p. es., è un atto giuridico!

annullabile attraverso sentenza giudiziale. Nel primo caso l'atto non é mai esistito, nel secondo é la potestà di governo che tutela la Parte lesa liberandola dagli effetti dell'atto posto in circostanze coatte.

- Can. 126: la **conoscenza necessaria** per porre un atto giuridico é importante non meno della volontà; potrebbe infatti aversi pienezza e libertà di volontà ma mancare la conoscenza minima dell'oggetto dell'atto giuridico; é la circostanza dell'**ignoranza** o dell'**errore** che, se riguardano la sostanza dell'atto o una clausola irritante, lo rendono nullo (si é fatta una cosa diversa da quanto si era convinti di fare); diversamente l'atto può essere rescisso attraverso opportuna azione giudiziale.
- Can. 127: gli **atti posti dai Superiori** necessitano talvolta di opportuni 'pareri' o 'consensi' espressi da 'collegi' o da singoli; la modalità di consultazione é garanzia di tutela e correttezza e dev'essere osservata non solo dai Superiori... sottrarsi alle necessarie 'consultazioni' é disertare un servizio di 'pubblica' utilità e tutela<sup>24</sup>.

il Superiore in ogni modo non partecipa alla votazione.

La mancanza dei consensi richiesti rende l'atto nullo; in tal modo, se non si può costringere un Superiore a fare una determinata cosa, gli si può comunque impedire di farne altre! Allo stesso modo un Superiore non é costretto a fare quello che il Collegio decide, può infatti sospenderne l'esecuzione o rimandarla *sine die*.

Quando invece si tratta solo di ascoltare un parere, il Superiore può discostarsi dallo stesso, benché concorde, ma solo per ragioni che valuti come prevalenti.

L'attività di 'consiglio' nella Chiesa dev'essere esercitata con grande attenzione, sincerità e lealtà ecclesiale<sup>25</sup>, osservando il necessario segreto.

- Can. 128: la **riparazione del danno** é una tutela prevista dall'Ordinamento a favore di coloro che siano ingiustamente colpiti o danneggiati tanto da un atto giuridico che da qualsiasi altro atto posto per dolo o per colpa; l'inefficacia o l'impossibilità di procedere per via amministrativa rende necessaria la via giudiziale.

---

<sup>24</sup> Ci sono collegi o consigli a cui si é nominati o eletti anche in disaccordo con la linea (attuale) del Superiore; stare a casa o tacere é rifiutare il proprio apporto alla verità cui la Chiesa di Dio ed i suoi Pastori hanno diritto. E' anzi questa la sede opportuna per mettere a fuoco le cose che non vanno e 'contestarle' con chiarezza ed intelligenza: i verbali della seduta saranno testimoni nella storia...

<sup>25</sup> Lasciando da parte ogni forma di 'rispetto umano' o 'compiacenza' tipicamente clericale o 'religiosa'.



### 31. Atti amministrativi 'singolari' (Cann. 35-93)

Prendono il nome di 'atti amministrativi singolari' gli atti emessi nei confronti di un 'singolo' destinatario, tanto Persona Fisica che Giuridica, da chi ha potestà esecutiva di governo; il 'singolare' si contrappone così a 'generale' che indica la destinazione dell'atto stesso ad una pluralità di soggetti.

Gli atti amministrativi singolari costituiscono la maggioranza assoluta dell'attività giuridica ecclesiale, non solo per la loro varietà tipologica, ma più ancora per la loro concreta quantità di 'produzione': sono gli atti di governo di una qualunque realtà ecclesiale istituzionale, tanto gerarchica (Diocesi) che associativa (Istituti religiosi).

L'atto amministrativo singolare è il modo comune con cui il Vescovo –e/o i suoi vicari– provvede quotidianamente a guidare la porzione di Popolo di Dio che gli è stata affidata; sempre attraverso atti amministrativi singolari si provvede anche al perseguimento del bene dei singoli Fedeli in eventuale deroga al disposto del Diritto, anche universale, che a causa della propria generalità ed astrattezza non sempre risulta appropriato alle diverse situazioni di vita.

Le tipologie di riferimento per questi atti sono: "Decreti e precetti singolari", "rescritti", "privilegi" e "dispense".

Il C.I.C. introduce la disciplina degli atti amministrativi singolari con alcuni canoni generali che ne delineano i tratti comuni: Cann. 35-47.

- Can. 35: l'autorità competente ad emettere un atto amministrativo singolare (tranne il privilegio) è **l'autorità esecutiva**: il c.d. '**Ordinario**'; la portata di tale atto è coestensiva alla potestà del concedente.
- Can. 36: il linguaggio utilizzato nel 'produrre' ed interpretare gli atti amministrativi non è lo stesso degli atti legislativi... non si tratta cioè di un linguaggio tecnico ma secondo l'uso comune della lingua; tutte le volte che l'atto amministrativo risulti di aggravio per il destinatario è necessario interpretarlo in modo 'stretto' così da salvaguardare al massimo i Fedeli; al contrario, se si tratta di un atto 'di grazia' va interpretato in modo 'ampio' al fine di favorire quanto più possibile i destinatari.

I destinatari di un atto amministrativo singolare sono solo quelli indicati nell'atto stesso e non si possono applicare 'estensioni' o analogie di nessun tipo.

- Can. 37: gli atti amministrativi in foro esterno **devono essere dati per iscritto**; così pure, se l'esecuzione non è diretta ma commissionata<sup>26</sup> a qualcuno, la loro esecuzione.
- Can. 38: l'atto amministrativo **non deroga il Diritto ed i diritti vigenti** se non con espressa clausola derogatoria; di fatto un'Autorità esecutiva non può sospendere un diritto vigente se non in modo consapevole e diretto, e per giusta causa<sup>27</sup>.
- Can. 39: le **clausole irritanti** dell'atto amministrativo devono essere espresse con formule tecniche appropriate: **“si”, “nisi”, “dummodo”**<sup>28</sup>; si tratta di una precauzione a garanzia della validità degli atti amministrativi stessi.
- Can. 40: per adempiere validamente un atto amministrativo occorre averne il **‘documento’ scritto** e la certezza dell'autenticità ed integrità; la comunicazione previa da parte dell'Autorità 'mandante' può supplire queste condizioni.
- Can. 41: quando l'esecuzione di un atto amministrativo viene 'commissionata' a qualcuno, questi in quanto semplice esecutore non può sottrarsi al mandato ricevuto a meno che verifichi l'infondatezza o l'inopportunità dell'atto stesso; della **sospensione dell'esecuzione** dev'essere comunque informata l'Autorità che ha emesso l'atto (che dovrebbe comunque ricevere dichiarazione di avvenuta esecuzione a norma del Can. 37). Di fatto non si tratta mai di mera esecuzione di un comando autoritativo... occorre sempre il necessario discernimento e l'apporto della coscienza personale dell'esecutore.
- Cann. 42; 45: chi esegue un atto amministrativo deve **osservarne** anche le **modalità proprie**; il contenuto essenziale e la procedura sostanziale devono comunque essere osservati, pena l'invalidità dell'esecuzione stessa. E' possibile tuttavia eseguire di nuovo un atto precedentemente eseguito invalidamente.
- Cann. 43-44: l'identità specifica dell'esecutore non ha generalmente rilievo, tranne si tratti di persone scelte *ad hoc* per precise competenze; se si tratta di competenze legate all'ufficio ricoperto spetta al successore portare a compimento quanto non attuato dal predecessore. Quando l'esecutore non possa farsi sostituire può comunque affidare ad altri la preparazione dell'esecuzione stessa (verifica delle condizioni, istruzione della causa, ecc.)... ciò che avviene normalmente in Curia.
- Can. 46: un atto amministrativo è generalmente espressione dell'ufficio ricoperto e non della volontà personale dell'Autorità; il cambio di persona nell'ufficio non fa decadere l'atto in questione.
- Can. 47: La revoca di un atto amministrativo attraverso nuovo atto amministrativo contrario o differente ha effetto solo con la notifica all'interessato del nuovo atto.

---

<sup>26</sup> L'atto amministrativo può essere concesso in forma 'diretta' (Autorità esecutiva -> destinatario) o 'commissoria' (Autorità esecutiva -> esecutore -> destinatario).

<sup>27</sup> Che il destinatario ha sempre il diritto ed il dovere di verificare.

<sup>28</sup> “Se”, “tranne che”, “purché”.

**Decreti e precetti singolari** (Cann. 48-58)

- Cann. 48; 50-51: il **Decreto singolare** é un atto contenente una decisione o una 'provvisione'<sup>29</sup> che per loro natura non nascono dalla domanda di qualcuno; la validità di una decisione dipende dalle motivazioni addotte e richiede opportune indagini previe e l'ascolto dei 'terzi' che possono ricevere danno dalla decisione.
- Can. 49: il **precetto singolare** é un ordine diretto a qualcuno perché faccia od ometta qualcosa al fine di osservare una Legge.
- Can. 52: l'estensione di un Decreto singolare é solo quella indicata nel documento stesso e vale ovunque per la persona cui fu dato.
- Can. 53: in caso di conflitto tra più decreti sulla stessa materia si procede per maggior **peculiarità** e con privilegio dell'**ultima decisione** presa.
- Can 54: l'**effetto** di un Decreto singolare si ha con la sua intimazione al destinatario o con la sua esecuzione; deve tuttavia essere intimato con legittimo documento.
- Cann. 55-56: quando non sia possibile per gravissima ragione consegnare un decreto singolare in forma scritta il destinatario deve averne comunque conoscenza certa attraverso la sua **lettura davanti a notaio** (ecclesiastico) o **due testimoni**; della lettura dev'essere redatto il verbale firmato dagli intervenienti; il Decreto é legittimamente intimato anche se il destinatario rifiuta di presentarsi o non firma il verbale.
- Can. 57: contrariamente al Diritto civile che prevede il c.d. silenzio-assenso, in Diritto canonico il silenzio amministrativo risulta 'negatorio' e dà adito ai ricorsi di Legge. Il fondamento di questa differenza così radicale sta nella diversa concezione della finalità propria dei due Ordinamenti: in ambito civile il 'meccanismo istituzionale' deve, quanto meno, non ostacolare il libero esercizio dei diritti dei cittadini... armonizzandoli tra loro, la non contrarietà espressa dall'Ordinamento (col silenzio amministrativo) lascia così spazio alla libera intraprendenza ed iniziativa dei singoli; in ambito ecclesiale invece é compito essenziale dell'Autorità di governo favorire il bene dei Fedeli... la mancata risposta ad un'interpellanza diventa così ostacolo intrinseco ad un più pieno raggiungimento del 'proprio' bene spirituale e, come tale, é impugnabile contro l'Autorità 'negligente'.  
Il tempo generale per un **silenzio-negatorio** é di tre mesi anche se particolari procedure prevedono tempi ben più ristretti. L'Autorità che non dia la propria risposta in tempo utile la deve comunque dare e dovrà riparare eventuali danni subiti dall'interpellante per la mancata risposta.
- Can. 58: un Decreto singolare **cessa** o per revoca dell'Autorità o per cessazione della Legge che lo motivava; un precetto singolare non imposto con legittimo documento cessa con la potestà di chi lo ha dato (non potendone avere prova valida nel tempo).

---

<sup>29</sup> 'Provvisione' = provvedere affinché un ufficio ecclesiastico, o un altro compito nella Chiesa, venga affidato a qualcuno che lo eserciti a servizio del bene del Popolo di Dio: si tratta delle c.d. 'nomine'.

**Rescritti** (Cann. 59-75)

Il concetto di 'rescritto' é un concetto cumulativo che fa riferimento ad ogni atto che per propria natura richieda una domanda previa da parte di qualcuno (Can. 59); questo atto dev'essere dato –evidentemente– in forma scritta (**re-scritto**); attraverso i rescritti si concedono generalmente: privilegi, dispense, licenze ed altre 'grazie'<sup>30</sup> per il bene spirituale dei Fedeli.

- Cann. 60-62: essendo il **rescritto** un atto di potestà di governo (esecutiva), pur stimolato da qualcuno, la sua natura 'autoritativa' **prevale sulla stessa accettazione** da parte del destinatario e non richiede nessuna 'accettazione'<sup>31</sup>.
- Can. 63: in quanto atto di potestà 'richiesto', il rescritto necessita per la propria validità che **siano vere le cause che lo motivano**; purtuttavia se il rescritto viene concesso secondo la formula "*motu proprio*" (=di propria iniziativa) permane valido per la sola volontà autoritativa di chi lo ha emesso.
- Cann. 64-65: la **negazione di un rescritto** da parte di una potestà vicaria (Curia romana o Vicari) ne impedisce la valida richiesta ad autorità 'equivalente'; solo chi possiede potestà propria potrebbe eventualmente concederlo ma dopo aver conosciuto l'intera vicenda ed i motivi del precedente diniego. La norma si basa sul presupposto che l'esercizio della potestà di governo, per quanto articolata al proprio interno, é essenzialmente unitario e l'Autorità non può contraddirsi –sconfessando di fatto se stessa– se non per gravi motivi.
- Cann. 66-75: la natura 'graziosa' (=concessione benevola a vantaggio di qualcuno) dei rescritti ne condiziona fortemente le modalità interpretative ed esecutive: supponendo comunque un qualche vantaggio del destinatario, questo vantaggio deve in qualche modo 'esistere'.

**Privilegi** (Cann. 76-84)

Si tratta di una materia oggi problematica sotto il profilo 'culturale', anche ecclesiale, a causa della valutazione di 'odiosità' ed intrinseca 'ingiustizia' che il privilegio sembra esprimere in una mentalità democratica ed egualitaria in cui sono state bandite le espressioni della differenziazione sociale<sup>32</sup>; la tradizione canonica (ultramillenaria in tanti casi) ha invece perpetuato nel tempo l'esercizio di questa tipologia giuridica ritenendola ancora utile al Popolo di Dio e rispondente comunque ad una effettività.

Canonicamente si intende per privilegio una grazia particolare concessa da chi possieda potestà legislativa (anche delegata); il **privilegio** entra pertanto a far parte dello **status giuridico** del destinatario, configurando una sorta di '**Legge personale**' che deve apportargli qualche 'grazia' reale (Can. 77).

<sup>30</sup> Il concetto di 'grazia' indica in ambito canonico qualsiasi concessione da parte di chi eserciti legittima potestà nei confronti di qualche Fedele al fine di favorirlo in qualche aspetto della sua vita spirituale.

<sup>31</sup> Di fatto un 'terzo' può chiedere all'Autorità un rescritto a 'vantaggio' di qualcuno che non solo non lo chieda, ma anche lo rifiuti... Trattandosi di 'grazia' concessa dall'Autorità non si contempla una sua eventuale 'dannosità' per il destinatario: ciò che é 'grazia' (concessione benevola) non può essere di danno! I casi più evidenti di richiesta 'indiretta' di rescritto sono: a) la dispensa '*super ratum*' richiesta dal nuovo compagno a vantaggio di un Fedele precedentemente sposato canonicamente, b) la richiesta di onorificenza pontificia a vantaggio di qualcuno.

<sup>32</sup> In realtà ciò non é vero neppure nelle società più moderne e democratiche dove esistono svariate tipologie di 'privilegi' anche solo 'fiscali'; si pensi, p. es., alla tassazione differenziata delle attività imprenditoriali cooperative rispetto a quelle 'private'; oppure alla condizione di determinati Dipendenti dello Stato (militari, parlamentari... ecc.).

Materia del privilegio é generalmente la possibilità di compiere atti giuridici –spesso liturgico/sacramentali– riservati dal Diritto stesso ad altri soggetti diversi dal destinatario del privilegio; in tal modo il Legislatore provvede a moltiplicare nella Chiesa l'esercizio di particolari facoltà a vantaggio dei Fedeli (Can. 80), ciò tanto per i c.d. 'privilegi reali' (Can. 78 §2), quali la concessione ad una chiesa/santuario di particolari indulgenze o altro simile, che per quelli 'personali', come la facoltà di amministrare il Sacramento della Confermazione o di assolvere da censure riservate.

### **Dispense** (Cann. 85-93)

**L'esonero dall'osservanza di una Legge puramente ecclesiastica in un caso particolare** (Can. 85) é uno degli strumenti più peculiari –ed esclusivi– del Diritto canonico; attraverso questo strumento coloro che esercitano potestà esecutiva di governo possono favorire i Fedeli loro affidati nel perseguimento del proprio bene spirituale di 'singoli' al di là di quanto previsto e regolato dal Diritto, anche universale. La potestà di dispensare e la stessa dispensa vanno tuttavia interpretate in senso stretto per non 'minare' alla radice l'intero Ordinamento canonico (Can. 92), tenendo conto che la benevolenza per il singolo non può mai compromettere il bene pubblico.

- Cann. 86; 90: non possono avere dispensa le Leggi che fissano gli elementi essenziali e costitutivi delle realtà giuridiche<sup>33</sup>. Per concedere dispensa occorrono poi "**giusta e ragionevole causa**" ed analisi della circostanza in questione, pena l'illiceità della dispensa stessa; una dispensa concessa senza queste 'condizioni' risulta poi invalida se non fu concessa dal Legislatore stesso.
- Cann. 87-88; 91: la capacità di dispensare del **Vescovo diocesano** riguarda le **sole Leggi disciplinari**, anche universali, ma non quelle processuali o penali (si cadrebbe nel puro arbitrio) né quelle riservate alla S. Sede (es.: celibato ecclesiastico). In caso di difficile ricorso alla S. Sede e pericolo di grave danno nell'attesa, qualunque Ordinario può concedere le stesse dispense, tranne dal celibato ecclesiastico. Quando si tratti di Leggi 'particolari' ogni Ordinario del luogo ha facoltà di dispensa, senza le restrizioni che riguardano le Leggi universali; la facoltà di dispensare segue il titolare ed i sudditi anche fuori del proprio territorio.
- Can. 89: né Parroci, né Presbiteri, né Diaconi possono dispensare da alcunché, tranne ciò sia espressamente concesso (il Parroco: precetto festivo e giorni di penitenza in certe circostanze, Can. 1245).

### **Licenze**

Altro non si tratta che di 'autorizzazioni' a procedere legittimamente nell'esercizio di qualche attività (specie sacramentale) che, pur validamente esperibile, richiede –foss'anche per sola correttezza formale– di essere previamente comunicata a chi in modo 'proprio', ma non esclusivo, ne ha l'onere o il 'diritto' nella Chiesa come, p. es., i Sacramenti ad un parrocchiano 'altrui'.

---

<sup>33</sup> Occorrerebbe a questo livello porre la questione della corrispondenza assolutamente ineliminabile tra verità ontologica delle realtà normate giuridicamente e loro effettiva 'definizione' giuridica e conseguente esercizio pastorale... Che rapporto c'è concretamente tra verità teologica e prassi operativa (giuridica e pastorale)?

### 32. Provvisione degli Uffici ecclesiastici (Cann. 145-196)

L'ambito per eccellenza degli atti amministrativi singolari é la 'provvisione degli Uffici ecclesiastici' con la quale il Vescovo diocesano (o equiparato) 'nomina' gli incaricati ai diversi 'Uffici' in cui la Chiesa particolare é articolata o di cui ha necessit .

E' questa la materia pi  'tipica' del rapporto Vescovo-Presbitero, materia in cui -a causa di una mal'interpretata 'pastoralit ' delle circostanze o delle motivazioni- si creano non di rado situazioni problematiche anche sotto il profilo giuridico, premessa di incomprensioni che rischiano di minare alla radice la sostanza del rapporto personale tra il Vescovo ed i suoi pi  diretti collaboratori nel ministero.

Alla base di questo rapporto sta la 'natura' stessa del Presbiterato come collaborazione col ministero pastorale del Vescovo (unico teologicamente fondato in modo diretto: LG 28; PO 2b); l'esplicitazione di questo rapporto va individuata nella promessa di "filiale rispetto ed obbedienza" pronunciata nelle due Ordinazioni e che fonda giuridicamente l'Incardinazione alla Chiesa particolare affidata a quel Vescovo.

Questo impegno di piena disponibilit  alla collaborazione effettiva col proprio Vescovo si esplicita nel disposto dei canoni 273<sup>34</sup> e 274 §2<sup>35</sup>, cui si aggiungono decine e decine di norme che nel C.I.C. stabiliscono le condizioni e le modalit  per la -valida e legittima- concretizzazione di questa obbedienza; prime tra tutte quelle sull'affidamento degli Uffici ecclesiastici e degli altri compiti ministeriali nella Chiesa particolare.

Il Codice definisce l'Ufficio ecclesiastico come "qualunque **incarico, costituito stabilmente** da esercitarsi **per un fine spirituale**" (Can. 145).

La provvisione di un Ufficio ecclesiastico si articola in: **designazione, conferimento, immissione** (non sempre necessaria); ciascuno di questi 'passaggi' ha una propria normativa messa a punto nei secoli quale garanzia della legittimit  e validit  dell'intero procedimento a tutela del Vescovo, del 'nominato' e dei 'destinatari' di tale provvisione.

I Cann. 146-156 pongono le premesse necessarie al corretto espletamento di questa importante funzione di governo pastorale:

---

<sup>34</sup> Can. 273: «I chierici sono tenuti all'obbligo speciale di prestare rispetto e obbedienza al Sommo Pontefice e al proprio Ordinario».

<sup>35</sup> Can. 274: «§ 2. I chierici, se non sono scusati da un impedimento legittimo, sono tenuti ad accettare e adempiere fedelmente l'incarico loro affidato dal proprio Ordinario».

- Cann. 146; 148; 156: non si può diventare titolari di un Ufficio ecclesiastico senza 'provvisione canonica' esercitata dalla competente Autorità ecclesiastica e consegnata in forma scritta ...per certezza del Diritto e tutela dei 'terzi'.
- Can. 147: la provvisione canonica si effettua mediante:
  - **libero conferimento**: il Superiore nomina liberamente (es.: Parroco, Vicari Parr.);
  - **istituzione**, se precedette la presentazione (es.: nomina su terna di nomi);
  - **conferma**, se precedette l'elezione o la postulazione (es.: Superiori religiosi);
  - **semplice accettazione** dell'avvenuta elezione: il romano Pontefice.
- Cann. 149-150: requisiti soggettivi necessari per la 'nomina'
  - comunione con la Chiesa;
  - possesso dei requisiti di Diritto specifici per l'Ufficio;
  - Ordinazione sacerdotale per gli uffici con "piena cura d'anime".

La mancanza di un requisito non invalidante rende illecita la provvisione che può perciò essere rescissa o dalla stessa Autorità o dalla "Segnatura Apostolica".
- Cann. 151-154: requisiti oggettivi
  - gli Uffici con cura d'anime hanno precedenza assoluta (Parroci & C.);
  - compatibilità d'esercizio (fisico e morale) degli Uffici conferiti alla stessa persona;
  - necessaria 'vacanza' di Diritto dell'Ufficio da conferire;
  - necessità di dichiarare l'eventuale possesso illegittimo di un Ufficio vacante di Diritto ma non di fatto (Parroco precedente che non vuole andarsene).
- Can. 155: il diritto/dovere di provvedere alla 'nomina' permane dell'Autorità competente di Diritto anche se fosse stato esercitato, per supplenza, da altri.

Le modalità di provvisione degli Uffici ecclesiastici (**libero conferimento o conferimento necessario**) dipendono unicamente dal Diritto canonico universale (Codici ed altre Leggi speciali) o particolare (Leggi diocesane o Statuti propri); dove non sia prevista una modalità specifica di 'nomina', si applica il disposto del Can. 157 che vede il Vescovo diocesano conferire liberamente gli Uffici nella propria Chiesa.

**Presentazione, elezione e postulazione** presuppongono sempre un'azione collegiale volta a designare un singolo o un gruppo ristretto perché, generalmente, un'Autorità superiore provveda al c.d. 'conferimento necessario', così chiamato a causa della non 'libertà' formale di introdurre nuovi 'candidati'<sup>36</sup>; questo tipo di procedura si attua di solito nelle Persone Giuridiche non gerarchiche, quali Associazioni, Fondazioni, Istituti... ed è specificamente previsto dagli Statuti propri e, qualche volta, dai Regolamenti interni. Dove, stabilita unicamente la modalità di 'nomina', mancassero le necessarie specifiche di procedura si applicano quelle previste ai Cann. 158-163 (presentazione); 164-179 (elezione); 180-183 (postulazione).

---

<sup>36</sup> Nel 'conferimento necessario' il Superiore chiamato a conferire la nomina ha solo due possibilità: accettare chi gli viene proposto (o scegliere uno dei proposti) oppure rifiutare il conferimento... in tal caso occorre effettuare una nuova procedura per 'proporre' un'altra persona. Gli aspetti 'politici' legati a questo tipo di vicende non hanno pregnanza giuridica finché non tocchino lo svolgimento effettivo delle procedure.

Il Codice conosce, per lunga esperienza e tradizione giuridica, alcuni 'meccanismi' di designazione collegiale piuttosto particolari, specificamente canonici: il 'compromesso' (Cann. 174-175) e la postulazione.

Il **compromesso**, sempre possibile ove non espressamente escluso, consiste nel delegare l'autorità dell'intero collegio elettivo 'titolare' ad un altro collegio 'delegato' appositamente per compiere quell'elezione; questo nuovo collegio di "compromissari" può anch'essere formato da persone esterne al collegio originario ed agisce su suo preciso e specifico mandato. All'origine di questo istituto giuridico 'suppletivo' sta evidentemente la necessità di non protrarre troppo a lungo le procedure elettive tenendo in sospeso la stessa Autorità ecclesiastica ed impedendole di provvedere al governo di realtà particolarmente importanti nella Chiesa (soprattutto quando si trattava di Capitoli, Confraternite e simili) con danno per il bene pubblico ecclesiale.

Di natura diversa è la **postulazione** con la quale un collegio elettivo può richiedere alla competente Autorità di rimuovere eventuali impedimenti canonici alla elezione di una persona ritenuta "più adatta" o "preferita" per ricoprire il ruolo in questione; per la valida postulazione occorrono due terzi dei voti totali dei membri del collegio. Fondamento dell'istituto è l'attenzione, propria del Diritto canonico, verso le peculiarità delle singole situazioni quando il loro bene 'particolare' non contrasti col bene pubblico. In fondo la non ulteriore eleggibilità di una persona davvero significativa, ed ancora necessaria o utile all'interno di un organismo associativo, costituisce un sostanziale ostacolo al bene di quella realtà giuridica; le norme anche statutarie che impediscono la rieleggibilità delle cariche sono date sempre per tutelare il bene della Persona Giuridica in questione favorendone il rinnovamento, l'aggiornamento, la non sclerotizzazione... In questi casi, se due terzi del collegio elettivo chiedono di poter continuare lo stato di fatto, non si vede perché ostacolare ciò che funziona bene con soddisfazione di tutti.

Questo meccanismo, assolutamente sconosciuto alla quasi totalità degli Organismi ecclesiali, potrebbe tante volte essere utilizzato più che opportunamente per ottenere specifici risultati all'interno degli Organismi della Chiesa particolare.

In tema di 'provvisione degli Uffici ecclesiastici' vanno considerati attentamente, oltre i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nei canoni 149-154, altri elementi, di per sé 'esterni' rispetto al meccanismo della provvisione canonica, ma in realtà imprescindibili nella maggioranza dei casi: si tratta di ciò che riguarda l'assunzione di responsabilità in quanto amministratori di un Ente (Persona Giuridica). La provvisione canonica infatti nella maggioranza dei casi si effettua per affidare ad una persona fisica la titolarità di un ruolo/ufficio (*munus*) di 'governo' perché la eserciti per il bene dell'Ente a vantaggio delle persone che fanno riferimento ad esso (p. es.: una Parrocchia).

Con la provvisione canonica il 'nominato' diventa anche legale rappresentante dell'Ente e ne assume la piena responsabilità come 'amministratore unico' (Can. 1279 §1) -per quanto necessariamente supportato da un Consiglio per gli Affari Economici (Can. 1280)-, tanto in ambito canonico che civile (nella maggior parte degli Stati occidentali). Diventa allora importante, in occasione delle c.d. 'nomine', verificare non solo i 'requisiti' soggettivi del designato e quelli oggettivi della circostanza specifica, ma anche le 'garanzie' che l'Autorità competente deve offrire al designato



affinché questi possa con cognizione di causa, consapevolezza e responsabilità, accettare il ministero proposto/richiesto accollandosene anche gli oneri pregressi.

Introdurre nel rapporto Vescovo-Presbitero in occasione della 'nomina' la richiesta di 'garanzie' non può avere lo scopo di 'contrattare' col Vescovo il 'prezzo' dell'obbedienza... si tratta, molto più responsabilmente, di evitare che il necessario zelo pastorale offuschi la complessità della materia e, più ancora, di predisporre l'effettiva sostenibilità dell'incarico di cui si tratta, evitando di mettere i preti in situazioni davvero difficili anche sotto il profilo personale.

Per individuare queste 'garanzie' occorre far riferimento a quanto il Diritto patrimoniale canonico richiede agli Amministratori, tanto nell'inizio dell'attività che alla sua chiusura nei canoni 1281-1284 e 1286-1287; in particolare:

«Prima che gli amministratori inizino il loro incarico:

- sia accuratamente redatto un dettagliato inventario, che essi devono sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione;

Tutti gli amministratori sono tenuti a:

- curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente;
- osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa.
- esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo le intenzioni del fondatore o le norme legittime;
- pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale.
- tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;
- redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno;
- catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi gli originali, ove si possa fare comodamente, nell'archivio delle curia.

Gli amministratori dei beni:

- osservino accuratamente, nell'affidare i lavori, anche le leggi civili relative al lavoro e alla vita sociale, secondo i principi dati dalla Chiesa;
- retribuiscano con giustizia e onestà i lavoratori dipendenti, così che essi siano in grado di provvedere convenientemente alle necessità proprie e dei loro familiari.

Riprovata la consuetudine contraria, gli amministratori sia chierici sia laici di beni ecclesiastici qualsiasi hanno il dovere di presentare ogni anno il rendiconto all'Ordinario del luogo, che lo farà esaminare dal consiglio per gli affari economici».

Non si potrà certamente giudicare illegittimo che un Presbitero designato Parroco richieda al Vescovo, quali opportune garanzie, ciò che lo stesso Diritto canonico prescrive a tutti gli amministratori di beni ecclesiastici!

Allo stesso modo, soprattutto laddove si utilizzi la formula dell'affidamento della Parrocchia “*in solidum*” a più Presbiteri, è necessario che il neo-designato ‘Moderatore’ abbia la certezza che tutto quanto concerne l’esercizio effettivo dell’amministrazione patrimoniale e giuridica della Parrocchia sia pienamente ed effettivamente nella sua esclusiva disponibilità... diversamente si ritroverebbe giuridicamente (e penalmente) responsabile di ciò di cui non dispone nei fatti.

A conforto dell’importanza primaria della materia economica in relazione all’Ufficio ecclesiastico, non si può dimenticare come la cattiva amministrazione economica della Parrocchia costituisca sufficiente causa per la rimozione del Parroco (Can. 1741, 5°).

Dall’Ufficio ecclesiastico validamente conferito si cessa in vari modi dipendenti tanto da fattori personali che di circostanza (Cann. 184-196):

- Cann. 184-186: **scadenza** del tempo prestabilito o **compimento dell’età** prevista dal Diritto o dalla nomina; l’esercizio valido dell’Ufficio permane intatto anche oltre i limiti temporali previsti fintanto che l’Autorità competente non notifichi per iscritto l’avvenuto compimento del termine.
- Cann. 187-189: **rinuncia** liberamente proposta da chi esercita validamente un Ufficio ecclesiastico; dev’essere presentata alla competente Autorità di governo perché l’accetti o provveda alla sostituzione; la rinuncia che esige accettazione non ha valore se non viene accettata entro tre mesi e nel frattempo può essere revocata.
- Cann. 190-191: **trasferimento** ad altro ufficio; dev’essere comunicato per iscritto e non necessita di accettazione formale, può tuttavia essere ‘contestato’ secondo le procedure dei Cann. 1740ss. Diventa effettivo con l’immissione nel nuovo Ufficio.
- Cann. 192-195: **rimozione** (disciplinare) da parte della competente Autorità per “gravi motivi” e secondo precisa procedura formale che prevede sempre la possibilità di ricorso (Cann. 1740ss). Esiste anche una rimozione *ipso jure* per chi compia determinate azioni: a) perdita dello stato clericale, b) pubblico abbandono della fede cattolica, c) attentato matrimonio anche solo civile da parte di un Chierico; chi perde l’ufficio per cause diverse da queste mantiene il diritto al proprio sostentamento per un congruo tempo.
- Can. 196: **privazione** penale in seguito a condanna giudiziale a norma di Diritto.

### **33. Patologia degli atti amministrativi (Cann. 1732-1752)**

Alla materia delle 'Norme generali' ed in specifico degli 'atti amministrativi singolari', il C.I.C. collega in modo diretto –anche se non 'immediato'– quella dei ricorsi contro gli stessi atti amministrativi posti malamente, approssimativamente o senza la necessaria discrezione, o anche conoscenza, da parte dei Superiori gerarchici.

I Cann. 1732-1739 illustrano la procedura generale per il c.d. 'ricorso amministrativo' in foro esterno extragiudiziale<sup>37</sup> contro i Decreti particolari emessi da coloro che esercitano potestà esecutiva (gli 'Ordinari').

Il Can. 1733, pur consigliando caldamente di evitare le controversie gerarchiche, riconosce a chi si senta leso da un Decreto dell'Autorità la piena legittimità di manifestare la propria posizione alla stessa Autorità che lo ha emesso, in modo tale che "si provveda di comune accordo a ricercare un'equa soluzione" per la questione –sorta, come spesso accade, per non piena cognizione di causa da parte della stessa Autorità– anche attraverso la mediazione di persone od Organismi, anche diocesani o nazionali, a ciò opportunamente deputati.

Con tutta evidenza e maturità non é possibile, né sensato, teorizzare il conflitto gerarchico all'interno della Chiesa, e più ancora delle singole Chiese particolari... ciò nonostante spesso, le concrete difficoltà di governo creano situazioni ingiuste che non é possibile né 'canonizzare' né ignorare... il farlo significherebbe vanificare la funzione essenzialmente 'tutoria' del Diritto nella Chiesa, lasciando libero corso alla costante sconfessione della Carità e Comunione, a totale detrimento dell'annuncio evangelico.

E' per scongiurare il 'peggio' che il Diritto prevede (a posteriori) precise modalità di gestione dell'inevitabile conflittualità intra ecclesiale e gerarchica.

Il destinatario di un Decreto ritenuto ingiusto o illegittimo deve innanzitutto presentare al suo Autore domanda scritta per la modifica del Decreto, entro 10 giorni utili dalla legittima notificazione del Decreto stesso (Can. 1734); se entro i 30 giorni previsti dal Can. 57 per il 'silenzio-negatorio' l'Autore del Decreto non abbia preso iniziative si può procedere con l'introduzione del 'ricorso gerarchico' (Can. 1735).

---

<sup>37</sup> Ciò che é di pertinenza dell'ambito giudiziale é opportunamente regolato da c.d. Diritto processuale canonico.

Al di là delle –puntigliose– questioni sulla sospensione o meno dell'esecuzione del Decreto e delle sue possibili ricadute sul bene pubblico (Can. 1736), il Can. 1737 §1 dichiara apertamente il principio secondo cui: «chi sostiene di essere danneggiato (*gravatum*) da un Decreto, **può ricorrere** al Superiore gerarchico di colui che ha emesso il Decreto, **per un motivo giusto qualsiasi**»; i quindici giorni utili per questo ricorso decorrono diversamente a seconda che la domanda di revisione del Decreto sia o no 'in sospensivo'; si tratta comunque di termini 'perentori', cioè improcrastinabili.

Il Can. 1738 prevede la possibilità per il ricorrente di nominarsi un procuratore o avvocato presso il Superiore gerarchico cui abbia indirizzato il ricorso; lo stesso Superiore può assegnargliene uno d'ufficio permanendo comunque intatta la sua possibilità di convocare personalmente il ricorrente per rispondere alle domande.

La sorte del Decreto impugnato davanti al Superiore di chi lo ha emesso può essere, secondo il Can. 1739, la più differente: conferma, dichiarazione di nullità, rescissione, revoca, modifica, sostituzione, abrogazione.

Giunti a questo punto della procedura terminano le indicazioni fornite dal Codice per le prime fasi del ricorso poiché la materia diventa di competenza, generalmente, della Curia romana che opera secondo proprie norme, specifiche anche dei singoli Dicasteri competenti per le diverse materie secondo il disposto della *Pastor Bonus*.

La causa che giunge sino ad una Congregazione romana viene istruita sulla falsariga di un vero processo giudiziale, pur rimanendo completamente in ambito 'amministrativo', e vede impegnati anche degli specialisti delle varie materie (i c.d. Consultori) che aiutano, in quanto 'periti', a circostanziare *in jure* e *in facto* l'intera vicenda, esprimendo un proprio *votum* di cui gli Officiali incaricati di decidere la causa terranno conto nelle loro valutazioni finali.

L'esame della Congregazione romana si articola sui due livelli del '**merito**' e della '**legittimità**' (la correttezza formale), valutando la causa tanto *in procedendo* (se cioè l'Autore del Decreto abbia rispettato tutte le procedure e prescrizioni, anche formali, previste dal Diritto) che *in decernendo* (se cioè abbia agito con sufficiente motivazione inquadrando bene la questione ed esprimendo decisioni adeguate); il vaglio cui viene sottoposto in questa fase l'Autore del Decreto è piuttosto serrato e, tranne rare Curie veramente all'altezza, si giunge spesso a riconoscere almeno legittima l'azione del ricorrente, pur ridimensionandola nelle conseguenze ...spesso *pro bono pacis* e per non delegittimare pericolosamente gli Ordinari propri davanti ai 'loro' Presbiteri.

Una volta che la 'causa' sia giunta al proprio epilogo presso la competente Congregazione romana ma il ricorrente non sia soddisfatto del risultato ottenuto è ancora esperibile un'ulteriore istanza questa volta però semplicemente di legittimità (procedurale): il 'ricorso giurisdizionale' al "Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica", l'unico Tribunale amministrativo nella Chiesa.

La decisione di questo Tribunale risulta assolutamente incontestabile e chiude definitivamente la controversia; a questo Tribunale è possibile anche richiedere la sentenza che obblighi l'Ordinario al risarcimento dei danni ingiustamente arrecati col suo Decreto.

Il Superiore gerarchico competente per il ricorso amministrativo cambia a seconda dei casi e dei soggetti in questione:

- contro un Vicario del Vescovo diocesano é lo stesso Vescovo diocesano,
- contro il Vescovo diocesano é la Congregazione per il Clero,
- contro un Superiore maggiore di Istituto religioso clericale di diritto pontificio é il Superiore generale dello stesso istituto,
- contro il Superiore generale é la Congregazione per i religiosi;
- in base poi alle diverse materie in cui possa darsi 'ammissibilità' di ricorso occorre individuare correttamente le Autorità competenti.

Fattispecie del tutto particolare all'interno del contesto dei ricorsi contro gli atti amministrativi dell'Ordinario é quella che il C.I.C. delinea nei Cann. 1740-1752: la procedura per la rimozione ed il trasferimento dei Parroci, ovviamente non consenzienti. La materia ha una lunga storia legata in modo imprescindibile al vecchio sistema beneficiale in cui Ufficio e Beneficio erano un tutt'uno e la perdita dell'Ufficio ecclesiastico comportava la perdita anche del sostentamento da parte del Chierico; sono questi i motivi della minuziosità della procedura, introdotta di fatto solo nel 1910 poiché in precedenza la rimozione 'amministrativa' non era teoricamente possibile.

Rimozione e trasferimento differiscono davanti al Diritto per le loro premesse:

si ha '**trasferimento**' quando il Parroco in questione "**regga utilmente**" la propria parrocchia ma la necessità o l'utilità della Chiesa richiedono la sua attività in un altro Ufficio ecclesiastico; da nessuna parte si specifica una presunta 'gerarchia' di importanza degli Uffici tale da giustificare un'idea di (necessaria) 'promozione'<sup>38</sup>.

La **rimozione**, invece, presuppone '**nocività o inefficacia**' del ministero parrocchiale del Presbitero in questione... anche senza sua grave colpa (Can. 1740).

I motivi che il Diritto riconosce come 'esemplificativi' di questa 'nocività o inefficacia' sono indicati al Can. 1741:

- il modo di agire che arrechi grave danno o turbamento alla comunione ecclesiale;
- l'inettitudine o l'infermità permanente della mente o del corpo, che rendano il Parroco impari ad assolvere convenientemente i suoi compiti;
- la perdita della buona considerazione da parte di parrocchiani onesti e seri o l'avversione contro il Parroco, che si preveda non cesseranno in breve;
- grave negligenza o violazione dei doveri parrocchiali, che persista dopo l'ammonizione;
- cattiva amministrazione delle cose temporali con grave danno della Chiesa, ogniqualvolta a questo male non si possa porre altro rimedio.

Il Vescovo per espletare questa complessa procedura deve obbligatoriamente avvalersi della collaborazione di due Parroci da lui scelti in un gruppo designato dal Consiglio Presbiterale su proposta dello stesso Vescovo; le procedure di esecuzione sono della stessa natura sostanziale dei normali ricorsi amministrativi, anche se qui il Vescovo ha spazi di manovra molto più ristretti.

---

<sup>38</sup> Contraddicendo il valore giuridico dell'adagio "*promoveatur ut amoveatur*".

### 34. Potestà propria/vicaria, ordinaria/delegata (Cann.129-144)

Già si é parlato a più riprese dell'esercizio della potestà di governo nella Chiesa indicandone alcune articolazioni e caratteristiche, la chiusura della presentazione delle Norme generali offre l'occasione per delinearne il quadro completo secondo il Codice.

Il Can. 129, lungi dal definire la **natura** ontologica e teologica della potestà nella Chiesa, si limita ad indicarne l'**origine**, nell'**istituzione divina**, ed i soggetti 'capaci' di esercitarla, in coloro che hanno ricevuto i **sacri ordini**; a questo esercizio i Fedeli Laici "*cooperari possunt*" assumendo anche Uffici ecclesiastici in cui però non si eserciti 'potestà' d'ordine'.

Ciò che di fatto viene assunto a principio interpretativo di base é l'effettività storica<sup>39</sup>: la Chiesa 'ricorda' di essere stata prevalentemente guidata da 'Chierici', ma non solo...

L'affermazione -dogmatica- circa l'**origine** divina della potestà sacra non é però esplicitiva della sua **natura** e non pare, almeno logicamente, correlata in modo consequenziale con le **modalità** concrete del suo **esercizio** effettivo; il rimando alle prescrizioni del Diritto sposta il centro dell'attenzione dall'indiscutibile 'fondamento' meta-giuridico all'esercizio concreto (istituzionale e giuridico) della potestà stessa.

La tematica della natura e dell'esercizio della potestà ecclesiastica rimane ancora uno dei punti 'oscuri' della teologia cattolica che neppure il Vaticano II é riuscito ad illuminare sufficientemente<sup>40</sup>... anche se il riconoscimento esplicito del valore sacramentale dell'Episcopato pare aver aperto la strada a possibili sviluppi della riflessione: oggi é accettato dai più che la differenza tra Episcopato e Presbiterato non é solo questione di giurisdizione ma coinvolge un livello 'ontologico' legato al Sacramento specifico dell'Ordine nel suo grado più alto; non manca tuttavia chi continua a sostenere che il Presbitero é tale (rispetto al Vescovo) solo perché in lui la medesima *sacra potestas* -presente per l'Ordinazione- rimane come 'inibita' nel suo esercizio da 'qualcosa' che la sovrasta<sup>41</sup>. Trattandosi sostanzialmente ancora di *questio disputata*, il Codice non

---

<sup>39</sup> E' questo un tipico esempio di 'teologizzazione' del Diritto: l'effettività storica che diventa principio dogmatico... si fa teologia a partire dai fatti storici; sono proprio i fatti che 'teologizzati' portarono alla concezione bipartita della potestà, classicamente distinta in *potestas ordinis* (conferita dal Sacramento dell'Ordine) e *potestas jurisdictionis* (conferita dal romano Pontefice con la *missio canonica*).

<sup>40</sup> E' ancora tutta aperta la discussione sull'articolazione binaria (ordine e giurisdizione) o ternaria (insegnamento, santificazione e governo) della potestà sacra.

<sup>41</sup> Si tratta in realtà di una 'rilettura' della teoria classica che, invece di 'accrescere' la potestà d'ordine aggiungendole l'esercizio di quella di giurisdizione, vede le due potestà concesse congiuntamente in modo sacramentale, ma l'esercizio della giurisdizione chiede di essere come 'autorizzato'.

si attarda nel fornire spiegazioni teoretiche particolareggiate ma si contenta –pragmaticamente– di illustrare e regolare **l'esercizio concreto della sola potestà di giurisdizione** nella quotidianità della vita ecclesiale.

Partendo dal Vaticano II e da quanto il Codice pare averne recepito in questo ambito si potrebbe così delineare uno schema generale '**aggiornato**' della potestà sacra:

<i>sacra potestas = tria munera Ecclesiae:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>potestas ordinis:</i></li> <li>• <i>potestas jurisdictionis:</i></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>munus docendi</i></li> <li>2. <i>munus sanctificandi</i></li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>munus regendi:</i></li> </ul>	potestà legislativa potestà giudiziale <b>potestà esecutiva</b>
--	---	--	---

Secondo il Can. 131 la potestà (esecutiva) si suddivide in '**ordinaria**' e '**delegata**', identificando la prima col potere di governo **annesso dallo stesso Diritto ad un Ufficio** ecclesiastico e la seconda con quello **concesso individualmente ad una persona prescindendo dal suo Ufficio**. La potestà ordinaria si articola poi in '**propria**' e '**vicaria**' in base alla 'titolarità' del suo esercizio: il Papa, il Vescovo diocesano, il Parroco, il Superiore di un Istituto clericale di Diritto pontificio esercitano **potestà ordinaria propria** perché rispondente alla necessità di governo di cui sono investiti nella Chiesa per il fatto stesso di ricoprire quell'Ufficio<sup>42</sup>; i Vicari in genere esercitano **potestà ordinaria vicaria** proprio perché 'titolare' di quella potestà è colui che devono supportare col proprio incarico. Chi esercita potestà 'propria' lo fa agendo a nome proprio (per l'Ufficio ricevuto), chi esercita potestà vicaria lo fa a nome di colui di cui è vicario; solo la potestà ordinaria propria è giuridicamente 'completa'.

Solo chi è preposto a guidare una Chiesa particolare possiede piena potestà: potere legislativo, esecutivo e giudiziario... la potestà vicaria è –invece– parziale poiché un Vicario non può esercitare potere legislativo ed il Vicario generale ('esecutivo') non può essere anche quello 'giudiziale' (Can. 135).

Diverse dalla potestà sono le '**facoltà**' (Can. 132), intese come specifiche capacità –ancor più parziali– di esercizio di governo ed assegnate a determinate persone o anche Uffici, sia in modo temporaneo che abituale; l'esercizio delle facoltà si regola secondo le norme della potestà delegata. Se una facoltà è assegnata ad un Ordinario la si ritiene pertinenza dell'Ufficio stesso.

Chi possiede potestà delegata, e facoltà speciali, deve fare attenzione a non agire invalidamente oltrepassando la potestà realmente concessagli (Can. 133), anche se non è normalmente condizionato dalle modalità di esecuzione.

Il Can. 134 è uno dei più importanti del Codice in quanto definisce il concetto di 'Ordinario' e specifica le sue diverse attribuzioni.

Col nome di **Ordinario** si indicano:

<sup>42</sup> Sarebbe insensato che il titolare di un Ufficio ecclesiastico –costituito stabilmente per un fine spirituale– dovesse chiedere ad altri ciò di cui abbisogna per svolgere il proprio *munus*.

1° - il **romano Pontefice**;

2° - i **Vescovi diocesani** ed equiparati (coloro che **sono preposti ad una Chiesa particolare** o equiparata<sup>43</sup>);

3° - i **loro Vicari** generali ed episcopali;

4° - i **Superiori maggiori** degli istituti religiosi clericali (e SVA) di diritto pontificio.

La specifica di '**Ordinario del luogo**' si attribuisce solo alle prime tre categorie (sono esclusi i superiori religiosi); trattandosi poi di potestà esecutiva "quanto attribuito nominatamente al Vescovo diocesano" compete esclusivamente a lui solo (anche se può delegarlo con speciale mandato).

Gestione della potestà nella Chiesa:

- Can. 136: sono soggetti alla potestà esecutiva dell'Ordinario i sudditi (anche se assenti dal territorio) ed i forestieri presenti nel territorio per ciò che concerne 'grazie' ed esecuzione di Leggi universali e particolari di ordine pubblico o validità degli atti.
- Can. 137: la potestà esecutiva ordinaria (diocesana) può essere delegata sia per un singolo atto che per un insieme di atti (§1); se fu delegata per un insieme di atti può essere suddelegata solo per atti singoli; la delega per un caso specifico non può essere suddelegata (tranne sia previsto) (§3); la potestà delegata pontificia può essere sempre suddelegata tranne divieto espresso o la sua concessione *ratione personæ* (§2); in ogni modo la potestà già suddelegata non può esserla ulteriormente (§4).
- Can. 138: la potestà esecutiva ordinaria e delegata per più casi va 'interpretata' in senso 'largo'; con la potestà s'intendono concesse anche le facoltà necessarie al suo esercizio.
- Can. 139: la 'gerarchia' e l'esercizio della potestà esecutiva non decadono quando ci si rivolga ad un'Autorità superiore a quella più 'immediata' (sottrazione di competenza)<sup>44</sup>; in questi casi *ubi maior minor cessat* ma per grave ed urgente causa é possibile comunque intervenire.
- Can. 140-141: la potestà delegata ad un gruppo per compiere un 'affare' s'intende normalmente cumulativa; il primo che inizia l'esecuzione esclude normalmente gli altri; se la delega fu successiva nel tempo la competenza rimane del primo delegato nel tempo. Se la delega fu invece affidata collegialmente occorre agire in modo collegiale.
- Can. 142: la potestà delegata decade per 'esaurimento' dei tempi o dei casi o dell'oggetto previsti nella delega, ma non il venir meno del diritto del delegante (tranne sia previsto); può anch'essere revocata o rinunciata. L'inavvertenza circa il decadimento della facoltà delegata in solo foro interno non invalida l'atto.
- Can. 143: la potestà ordinaria decade con la perdita dell'Ufficio cui é annessa e viene sospesa in caso di appello o ricorso contro la privazione o rimozione dall'ufficio. [La potestà vicaria decade col venir meno della potestà 'propria' che l'ha originata].

---

<sup>43</sup> Can. 368: «Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le diocesi, alle quali, se non consta altro, viene assimilata la prelatura territoriale e l'abbazia territoriale, il vicario apostolico e la prefettura apostolica e altresì l'amministrazione apostolica eretta stabilmente».

<sup>44</sup> Es.: richiesta a Roma di un provvedimento che spetterebbe al Vescovo.



- Can. 144: norma di salvaguardia ordinamentale;  
«nell'errore comune di fatto o di diritto, e parimenti nel dubbio positivo e probabile sia di diritto sia di fatto, la Chiesa supplisce, tanto nel foro esterno quanto interno, la potestà di governo esecutiva»; ciò vale anche per la Confermazione, la Penitenza, il Matrimonio.

A proposito di potestà ordinaria vicaria é bene precisare alcuni aspetti, per la verità ancora dibattuti in dottrina e non specificamente chiariti nel Diritto vigente, a riguardo di una potestà vicaria piuttosto particolare nella Chiesa: quella di Vicario parrocchiale.

Sostiene in proposito G.P. Montini che

«trattandosi di un 'ufficio ecclesiastico', la sua potestà é ordinaria-vicaria»;

nascono pertanto alcune conseguenze: «ogni competenza del Parroco é pure del Vicario parrocchiale, in modo tale che alla voce "Parroco" nel Codice e nei testi normativi si debba intendere pure il Vicario parrocchiale. Il Vicario parrocchiale condivide in tutto il ministero del Parroco e pure le azioni cultuali a lui affidate in modo speciale (Can. 530)»;

prosegue l'Autore concludendo: «in questo ambito ritengo applicabile *in toto* lo schema di rapporti esistente nella Diocesi fra Vescovo diocesano e Vicario generale, anche se naturalmente ad un livello meno formale»<sup>45</sup>.

Lo stesso Autore, per quanto convincente sul piano teoretico, riconosce l'esistenza di alcune eccezioni –giustificate– a tale equiparazione ma non riporta nessun Canone espressamente limitativo della vicarietà in questione<sup>46</sup>; semplicemente rimanda alla disputa circa l'esclusione per il Vicario parrocchiale dalla potestà necessaria per assistere validamente le nozze in Parrocchia; la dottrina dominante vuole che la sua potestà sia *ad universitatem casuum*, ma delegata.

Un'eccezione sicuramente rilevante riguarda la rappresentanza legale dell'Ente Parrocchia e la competenza in campo contrattuale (espressamente escluse anche per il Vicario generale in relazione alla Diocesi).

Circa i Vicari parrocchiali il Codice specifica inoltre che

«insieme (*simul*) col Parroco "sono garanti" della cura pastorale della parrocchia (Can. 548 §3). Essi non sono, perciò, dei "dipendenti" del Parroco, ma fratelli nel sacerdozio, che condividono con il Parroco, nell'unità del Presbiterio diocesano, la missione pastorale del Vescovo. ... Il Vicario parrocchiale é dato alla parrocchia (Can. 545 §1)»<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> MONTINI G.P., *I vicari*, p. 16; 21-22.

<sup>46</sup> Com'è, invece, per il Vescovo diocesano al Can. 134 §4.

<sup>47</sup> MONTAN A., *I soggetti dell'azione pastorale nella comunità parrocchiale*, in: CIOLA N. (cur.), *La parrocchia in una ecclesiologia di comunione*, EDB, Bologna, 1995, p. 173.